



**POLIZIA DI STATO**  
**ZONA TELECOMUNICAZIONI PUGLIA-BASILICATA**  
**CENTRO UNICO BACKUP DELLA POLIZIA DI STATO**

*Bari, (data di protocollo)*

**OGGETTO:** Decreto Legge Consiglio dei Ministri nr. 127 del 21 settembre - gestione dell'emergenza pandemica, misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività lavorative a decorrere dal 15 ottobre 2021- Obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro. Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche.

**Disposizione Interna**

**A TUTTO IL PERSONALE**

- **POLIZIA DI STATO**
- **AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO**
- **PERSONALE ESTERNO DI PRESIDIO AL CUB**

**SEDE**

e, p.c.:

**Al Sig. Medico Competente Dr.ssa Patrizia BERTONCELLO**

**Al Sig. Resp. Serv. Prevenzione e Protezione DTC Ing. Dr. Giuseppe TROPEANO**

**Spett.li Segreterie Provinciali OO.SS. della Polizia di Stato / R.L.S.**

**Ai Sigg. Rappresentanti Territoriali delle OO.SS**

**Ai Sigg. Componenti R.S.U. Questura**

**LORO SEDI**

^^^

Si comunica che, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, vige l'obbligo di possesso ed esibizione del *Green Pass* per tutti coloro che accedono alla Palazzina E - sede della Zona Telecomunicazioni di Puglia e Basilicata - Centro Unico di Backup della Polizia di Stato.

Il Decreto Legge 21 settembre 2021 nr.127 ha esteso a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*), quale "condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa". Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Conseguentemente, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, in questo Ufficio sono adottate le seguenti misure organizzative.

**Obblighi**

- Chiunque accede nei locali della Zona TLC e del CUB è tenuto a possedere e ad essere in grado di esibire, su richiesta dei soggetti preposti al controllo, la Certificazione Verde COVID-19 in corso di validità.

- Oltre al personale dipendente, dovrà rispettare predetto obbligo qualunque altro soggetto (es: consulenti esterni, operatori esterni addetti alla manutenzione ordinaria/straordinaria o alle pulizie, i corrieri, etc.) che accede anche saltuariamente alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'Ufficio;

### **Deroghe**

- L'obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

### **Soggetti preposti al controllo**

Il controllo del possesso del *green pass* per tutto il personale che accede alla Palazzina E - Zona Telecomunicazioni ed al Centro Unico di Backup sarà effettuato dallo scrivente coadiuvato da:

- Primo Dirigente Tecnico della Polizia di Stato dr.ssa Daniela COZZA
- Direttore Tecnico Capo della Polizia di Stato ing. Giuseppe TROPEANO
- Direttore Tecnico Capo della Polizia di Stato dr. Ferdinando LIBERTI.

### **Modalità operativa del controllo**

Il controllo del possesso del *green pass* valido sarà effettuato dai soggetti preposti al controllo, tramite l'app VerificaC19, quotidianamente ed a campione, all'ingresso della Palazzina E - Zona Telecomunicazioni ovvero, dopo l'ingresso, prioritariamente nelle prime ore del turno, su un'aliquota percentuale minima del 20% del personale presente in servizio; il campione sarà individuato secondo un'equa rotazione a copertura graduale delle verifiche su tutto il personale dipendente. L'operazione del controllo del *green pass* dovrà avvenire garantendo la protezione dei dati personali e la *privacy* dei soggetti tenuti all'obbligo.

Inoltre, i soggetti preposti al controllo sono tenuti quotidianamente a comunicare allo scrivente, mediante apposito atto formale, le assenze ingiustificate rilevate oltre che i nominativi del personale controllato. Tutta la documentazione attestante i controlli effettuati sarà custodita dall'Ufficio del Personale.

Tutti i dipendenti che non sono in possesso del *green pass*, all'atto dell'ingresso all'interno della Palazzina E, potranno dichiarare il mancato possesso all'Ufficio del Personale al fine di non incorrere nelle ulteriori conseguenze previste dalla normativa.

Si precisa che:

- per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione; nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale interessato dovrà per tempo inviare la relativa documentazione sanitaria al medico competente che avrà cura di darne comunicazione a questo datore di lavoro;
- nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi, da parte della piattaforma nazionale DGC, il dipendente potrà comunque esibire la documentazione in formato cartaceo o digitale rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), dell'art.9 del decreto legge nr.52/2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

## **Violazioni - Conseguenze e sanzioni**

In caso di mancato possesso o di rifiuto di esibizione della certificazione verde Covid-19 **al momento dell'accesso alla Palazzina E - Zona Telecomunicazioni**, il personale incaricato dei controlli dovrà precluderne l'ingresso, contestando formalmente e nell'immediatezza l'assenza ingiustificata, dandone formale comunicazione all'Ufficio del Personale.

Si rappresenta che il possesso del *green pass* valido al momento del controllo consentirà al titolare la prosecuzione del servizio sino alla sua conclusione presso le strutture dell'Amministrazione.

L'assenza ingiustificata cessa quando l'interessato sarà in grado di esibire il *green pass*, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale, ecc.ecc.). Fino a tale momento:

- al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario;
- le giornate di assenza ingiustificata sono considerate non utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie.

In questa ipotesi il dipendente non incorre in alcuna mancanza disciplinare.

Nel caso in cui il dipendente abbia avuto **accesso alla Palazzina E ed abbia iniziato il proprio turno di servizio**, omettendo di dichiararne il mancato possesso all'Ufficio del Personale, e risulti all'accertamento privo di certificazione, o non la esibisca, oltre ad essere invitato ad uscire dalla sede e ad essere considerato assente ingiustificato, con le conseguenze precedentemente descritte, incorre nella sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. La contestazione sarà inoltrata al Prefetto per l'applicazione della Sanzione. **Inoltre, il dipendente risponderà disciplinarmente per l'inosservanza dei doveri previsti dal DPR 28 ottobre 1985 nr.782.**

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde o di utilizzo di certificazioni altrui.

Si confida nella fattiva collaborazione del personale tutto.

IL COORDINATORE  
Dirigente Superiore Tecnico della P. di S.  
Dr. Giacinto OCCHIOGROSSO